



*Ministero dello Sviluppo
Economico
Autorità di gestione
POI Energie Rinnovabili e
Risparmio Energetico FESR
2007/13*

*Ministero della Difesa
Aeronautica Militare
Italiana*

Regione Campania

*Università degli Studi di
Salerno*



Agenzia per la coesione territoriale

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE CAMPANIA

ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO”

ROMA2015

VISTO l'Accordo di programma quadro (APQ) denominato Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo Direzione generale per la politica regionale unitaria, il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare Italiana, la Regione Campania, l'Università degli Studi di Salerno.

VISTO in particolare l'art. 20 del predetto APQ che prevede la possibilità di modificare o integrare l'Accordo medesimo per concorde volontà delle Parti;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi” ed in particolare l'art.15, comma 2-bis recante l'obbligo della sottoscrizione degli accordi mediante utilizzo di firma digitale;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, ed in particolare, il punto 2 della stessa, recante indicazioni per la stipula e l'aggiornamento degli Accordi di programma quadro;

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, e s.m.i. recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate” e, in particolare:

- il p.to 2.2 riguardante le modalità attuative del QSN;
- l'art.8 che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;
- il p.to 8.2 “Sistema di gestione e controllo e di verifica” e l'Allegato 6 della stessa delibera che individua l'UVER (ora NUVEC- Nucleo di verifica e controllo) dell'ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, oggi Agenzia per la coesione territoriale, quale organismo di verifica del sistema di gestione e controllo;

VISTA la circolare adottata dalla Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale, avente ad oggetto il “Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS”, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 recante “Attuazione dell'art.30, comma 9, lettere e) f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 con il quale è stato approvato lo Statuto della citata Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2014 con il quale è stato nominato il Direttore della citata Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 che, in attuazione dell'art.10 del citato decreto legge 101/2014, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le Politiche di Coesione;

VISTO il D.P.C.M. del 15 ottobre 2012 con il quale le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" (di seguito anche "POI Energia" o "Programma") sono state attribuite al Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico e, con successivo provvedimento del Capo Dipartimento per l'Energia in data 7 novembre 2012 alla Direzione generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza energetica del predetto Dipartimento;

VISTO il Decreto direttoriale del 31 gennaio 2013 con cui è stata individuata, quale Autorità di Gestione del POI Energia la Dirigente pro-tempore, Dottoressa Simonetta Piezzo, della Divisione IX della Direzione generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza energetica;

VISTO il DPCM del 5 dicembre 2013, n. 158 (GURI Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2014) recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico" che, nel determinare la soppressione dei Dipartimenti nell'ambito dell'organizzazione ministeriale, ha tra l'altro previsto che il Ministero si articolasse in uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un Segretario generale, a sua volta articolati in uffici di livello dirigenziale non generale e che uno di tali uffici di livello dirigenziale generale è costituito dalla Direzione generale per il Mercato elettrico, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare (di seguito anche DGMEREEN), la quale ha assunto le attribuzioni già in capo al MiSE - DGENRE;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2014 (GURI Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2014) che ha individuato degli uffici di livello non generale e ha articolato il MiSE DGMEREEN in otto divisioni, tra le quali la Divisione VIII (Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile) conferendo a quest'ultima le funzioni di AdG del POI Energia per il tramite del dirigente pro tempore della Divisione VIII, funzioni che, nelle more dell'adozione e dell'entrata in vigore del succitato D.M. 17 luglio 2014, sono state espletate per il tramite del dirigente pro tempore dell'ex Divisione IX del MiSE DGENRE;

VISTO il Decreto Direttoriale dell'11 novembre 2014 che ha confermato l'attribuzione delle funzioni di AdG del POI Energia al dirigente pro tempore della Divisione VIII, la dott.ssa Simonetta Piezzo;

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali e del Fondo di Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di Stato ai sensi dell'art.107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione (FC);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalità di applicazione del Reg (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, come integrato e modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012, n. 98, concernente disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo coesione in materia di ammissibilità della spesa.

VISTO il Programma operativo nazionale interregionale (POI) FESR Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007/13, adottato con Decisione della Commissione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, da ultimo modificata dalla Decisione della Commissione C(2013) 8725 del 17 dicembre 2013;

VISTA la nota COCOF n.12-0050-01 del 29/03/2012 che reca gli orientamenti della Commissione europea in tema di ammissibilità alla programmazione comunitaria di “operazioni che sono state oggetto di spesa da fonte nazionale o già completate prima che l’assistenza UE sia stata formalmente richiesta o concessa” definiti nel medesimo documento come “progetti retrospettivi”;

CONSIDERATO che la nota COCOF n. 12-0050-01 del 29/03/2012 ha comportato una modifica dei paragrafi V.3 e VI.2.4 del QSN – approvata con procedura scritta chiusa favorevolmente nel giugno 2013 (rif. nota del MISE - Dip. per lo sviluppo della Coesione Economica n. 0008089 – U del 18/06/2013), con presa d’atto della DG Regio della CE con nota prot. n. Ares (2013) 3071700 del 17/09/2013.

VISTA la circolare del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione- DGPRUN n. 5988 del 9/5/2012 “Interventi di accelerazione della spesa, modalità e criteri di rendicontazione per progetti della programmazione unitaria”;

VISTA la circolare del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione-DGPRUN n. 714 del 24/1/2014 che, ad integrazione della predetta circolare n. 5988/2012 “Ulteriori indicazioni relative alla rendicontazione su programmi operativi interregionali o nazionali;

VISTA la circolare n.6186 del 27 giugno 2014 del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica “QSN Italia 2007/2013-Progetti retrospettivi” recante indicazioni e specifiche in materia di Progetti retrospettivi.

PRESO ATTO che il Quadro strategico nazionale (QSN) è stato da ultimo modificato con presa d’atto comunicata dai Servizi della Commissione con nota Ares (2013) 3071700 del 17 settembre 2013;

RITENUTO OPPORTUNO che gli interventi - finanziati con risorse nazionali, diverse dal FSC- convergenti con la programmazione unitaria siano inseriti in uno strumento attuativo quale l’Accordo di programma quadro;

CONSIDERATO che l’Accordo di programma quadro rappresenta uno degli strumenti ordinari di programmazione, attuazione e qualificazione degli interventi da ricomprendere nella politica regionale unitaria volta anche a provvedere all’accelerazione della spesa secondo misure concertate dalle parti, in attuazione del vigente QSN.

CONSIDERATO che, ai sensi delle delibere CIPE 23 marzo 2012, n. 41, 11 luglio 2012 n.78 e 26 ottobre 2012, n.107 i progetti devono prevedere tra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di valutazione e controllo;

VISTA La delibera CIPE 8 novembre 2013, n. 76 “Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007/2013 Sistema di gestione e controllo –Autorità di Audit”;

VISTO il vigente Sistema di Gestione e controllo (SIGECO) del POI Energia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. ____ del ____ che approva lo schema del presente Accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE,

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTORITA' DI GESTIONE DEL PO
INTERREGIONALE FESR 2007/13 ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO
ENERGETICO**

IL MINISTERO DELLA DIFESA – AERONAUTICA MILITARE ITALIANA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

E

LA REGIONE CAMPANIA

STIPULANO IL SEGUENTE

**ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
“ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO”**

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati A (elenco degli interventi), B (relazione tecnica), C (schede-intervento) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo all'APQ Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico.

Le schede-intervento sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale (Sistema gestione progetti (SGP)/ Banca dati unitaria (BDU)).

Articolo 2

Oggetto e finalità

Il presente Atto ha per oggetto un programma di interventi volti ad incidere positivamente sul settore energetico e funzionali al processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa.

Le parti sottoscrittrici convengono che il presente Atto integrativo è volto al potenziamento ed al rafforzamento degli obiettivi strategici dell'Accordo di Programma Quadro Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico, perseguendo, nel contempo, finalità analoghe e complementari alle azioni già presenti nel citato Accordo. Inoltre, esso è coerente con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali definiti negli atti della politica regionale unitaria ed è finalizzato, in particolare, alla programmazione ed all'attuazione di iniziative avviate nel settore energetico finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili o all'efficientamento energetico, con l'obiettivo dell'uso sostenibile ed efficiente delle risorse in coerenza con la strategia del QSN 2007/13 e del PO FESR Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007/13.

In virtù del contenuto le parti condividono la selezione e ravvisano la predetta coerenza in ordine agli interventi di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

Quadro attuativo e contenuto degli allegati

Gli obiettivi e le finalità delineati al precedente articolo 2 sono perseguiti attraverso la realizzazione di un programma di interventi il cui elenco, riportato in Allegato A, sinteticamente espone, per ogni progetto: il titolo, il CUP, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento, il relativo costo e le fonti di copertura finanziaria.

L'Allegato B è costituito dalle "relazioni tecniche" nelle quali sono riportate per ciascun intervento, la descrizione con l'indicazione tra l'altro dei risultati attesi, dello stato procedurale e del cronoprogramma di attività'.

L'Allegato C è costituito dalle schede-intervento di ciascun progetto conformi al tracciato SGP/BDU.

Articolo 4

Costo e copertura finanziaria

Gli interventi oggetto del presente Atto hanno un costo complessivo pari a € 44.870.224,05, la cui copertura finanziaria, non ascrivibile al FSC, è assicurata dalle fonti indicate nel prospetto seguente:

Fonte di finanziamento	Importo (€)
Risorse del Bilancio dello Stato di competenza del Ministero della Difesa, capitolo 7142	2.649.911,19
Risorse del Bilancio dell'Università degli Studi del Sannio, capitolo F.S.2.12.02.01 (di cui un importo massimo pari a € 2.300.616,00 relativo a finanziamenti ex L. 13/2004 della Regione Campania)	3.198.600,81
Risorse del Bilancio dell'Università degli Studi del Salerno, in particolare capitolo F.S.AI.02.01.04	841.512,51
capitolo F.S.AI.02.02.06	1.037.427,88
capitolo F.S.AI.02.04.01 risorse relative a finanziamento ex L. 13/2004 della Regione Campania	263.376,16
Risorse del Bilancio della Seconda Università degli Studi di Napoli, in particolare capitolo F.S. 2.15.01	7.809.768,48
capitolo F.S. 2.16.01	207.276,72
Risorse del Bilancio del Comune di Napoli, in particolare: capitolo 236001	28.024.070,80
capitolo 236002	838.279,50
TOTALE	44.870.224,05

Articolo 5

Obblighi ed impegni delle parti

Nello svolgimento dell'attività di competenza i sottoscrittori del presente Atto si impegnano a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo.

In particolare, si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:

- a. l'Agenzia per la coesione territoriale garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Atto e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- b. L'Autorità di Gestione del POI Energia garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo di cui agli allegati A, B e C e, a tale scopo, assicura che i Soggetti Attuatori assumano tutti i provvedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto della normativa e del rapporto convenzionale, e concludano la realizzazione degli interventi secondo l'articolazione temporale riportata nelle schede allegate. I medesimi Soggetti Attuatori si faranno carico di assicurare tempestivamente il regolare flusso di monitoraggio periodico. L'Autorità di Gestione del POI Energia garantisce altresì l'adempimento degli obblighi di monitoraggio dell'APQ nell'ambito del sistema informativo della Banca Dati Unitaria (BDU);
- c. La Regione Campania garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Atto, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; la medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e con ogni altro Ente regionale cui sia attribuita una specifica competenza in materia, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti da parte di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti.

Le Parti sottoscrittrici si impegnano, inoltre, a:

- I. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- II. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure sanzionatorie previste dall'Accordo;
- III. eseguire, con cadenza periodica tutte le attività di monitoraggio utili a procedere alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
- IV. assicurare la verifica dell'Accordo con periodicità adeguata all'attivazione di tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- V. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

L'Autorità di Gestione del Programma, il RUPA competente, il RUA ed i RI si impegnano a curare gli aggiornamenti nel sistema di monitoraggio di cui all'art.1, conseguenti all'avvenuto rimborso, per quegli interventi portati a rendicontazione sul POI Energia.

Le risorse già impegnate per la copertura degli interventi inseriti nel presente APQ sono assoggettate ad un processo di riprogrammazione da attivarsi allorché si avrà la certezza dell'acquisizione della nuova copertura finanziaria.

Le risorse rinvenienti dall'eventuale certificazione all'UE degli interventi individuati nel presente atto (allegato A) e opportunamente accertate, in sede di monitoraggio, dal RUA di cui al successivo art. 8 sono riprogrammate sul territorio regionale dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta dei RUPA

di cui al successivo art.7, in attuazione di quanto stabilito nella vigente normativa in materia, per il finanziamento di interventi coerenti con quelli di cui all'allegato A.

Al fine di accelerare il processo di riprogrammazione delle predette risorse, l'Autorità di Gestione del POI Energia, d'intesa con l'Amministrazione regionale, potrà presentare un'ipotesi per l'impiego parziale delle medesime, fino al 30%, entro il 31/12/2017. L'Autorità di Gestione del POI Energia si impegna comunque ad operare le eventuali rettifiche finanziarie in esito alle procedure di chiusura da parte della Commissione europea, relativamente agli interventi oggetto del presente atto, ponendo in essere tutte le attività allo scopo necessarie.

Articolo 6

Governance dell'Accordo

Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei Soggetti Sottoscrittori, ai sensi e con le procedure previste dal Punto 1.1.2 della Delibera CIPE n. 14/06, composto dai firmatari o dai loro delegati, con il compito di esaminare le proposte provenienti dal Responsabile dell'Accordo e dai sottoscrittori, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere in materia di:

- riattivazione o annullamento degli interventi;
- riprogrammazione di risorse ed economie opportunamente accertate dai competenti soggetti;
- modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
- attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative;
- interpretazione clausole previste nel presente Atto.

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Atto si impegna nello svolgimento dell'attività di propria competenza ed in particolare a:

- a. rispettare i termini concordati ed indicati nelle relazioni tecniche degli interventi allegate al presente Atto;
- b. proporre gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori;
- c. attivare e utilizzare appieno e in tempi rapidi, coerentemente con quanto disposto nei precedenti articoli, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Atto per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- d. porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nel presente Atto;
- e. condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE e in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro e note successive citate in premessa al presente Atto.

All'Agenzia per la Coesione Territoriale competono, oltre quanto già previsto dal precedente articolo 5, la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.

Articolo 7

Responsabile unico delle parti (RUPA)

Ai fini della vigilanza sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente Atto dalle Amministrazioni firmatarie, le Parti nominano i seguenti Responsabili unici:

Per il Ministero dello Sviluppo Economico – Autorità di Gestione del POI Energia: Dott.ssa Simonetta Piezzo;

Per la Regione Campania Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico - Direttore Generale per la Programmazione Economica e il Turismo: Avv. Giuseppe Carannante;

Per il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare Italiana: Gen. B.A. Stefano Vito Salamida;

Per l'Università di Salerno: Prof. Aurelio Tommasetti.

Il RUPA, oltre a rappresentare l'Amministrazione nominante, interviene con i necessari poteri di impulso e coordinamento di relativa competenza.

Articolo 8

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Atto

Conformemente a quanto già previsto nell'APQ di riferimento, ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Atto, i soggetti firmatari individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), l'Autorità di Gestione del POI Energia, Dirigente della Divisione VIII "Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile" della Direzione generale "per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare" del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il RUA ha il compito di:

- a.** rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori;
- b.** coordinare il processo complessivo di realizzazione delle azioni/interventi ricompresi nell'Atto, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c.** promuovere, in via autonoma o di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Atto, provvedendo in particolare alla stipula di specifiche convenzioni con i soggetti attuatori stessi;
- d.** garantire in modo continuativo il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Atto, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa all'APQ, ovvero secondo le procedure del POI Energia ed, in generale, secondo le indicazioni IGRUE qualora gli interventi siano stati rendicontati e certificati sul suddetto POI Energia e siano stati effettuati i conseguenti cambi di copertura finanziaria;
- e.** coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Atto ed in particolare, al trasferimento dei dati, tramite protocollo di colloquio, per l'istruttoria e il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema BDU;
- f.** assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
- g.** individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori.

Articolo 9

Soggetto responsabile dell'attuazione del singolo intervento

Nelle apposite schede-intervento di cui all'Allegato C viene indicato, per ogni intervento, il "Responsabile di intervento" (RI) che, nel caso di lavori pubblici, corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico del procedimento", ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., svolge nel corso del monitoraggio i seguenti compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- d. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
- e. trasmettere al RUA, a richiesta, gli elaborati progettuali, il crono programma dei lavori, nonché gli atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie e ogni altra documentazione attinente l'intervento.

Articolo 10

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

Per ciascun intervento deve essere individuato almeno:

- a. un indicatore di realizzazione fisica/di programma;
- b. un indicatore occupazionale;
- c. un indicatore di risultato di programma.

Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.

Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente alinea, è necessario inserire:

- a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
- b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
- c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 11

Monitoraggio

Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate in materia dal CIPE e dal "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC) e successive disposizioni attuative della competente Direzione generale, ovvero secondo le procedure del POI Energia ed in generale secondo le indicazioni IGRUE qualora gli interventi siano stati rendicontati e certificati sul suddetto Programma e siano stati effettuati i conseguenti cambi di copertura finanziaria.

Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performance del funzionario responsabile.

Articolo 12

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione della spesa

Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente, le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento.

Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.

Le Parti convengono che l'Autorità di Gestione del POI Energia sottoscrittrice debba tener conto, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità, affinché i trasferimenti annuali a suo carico non costituiscano un impedimento rispetto alla tempistica programmata, assicurando il pronto trasferimento delle risorse di propria competenza.

Articolo 13

Durata e modifica dell'Atto

L'Atto impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post, e comunque fino alla conclusione di tutte le procedure di rimborso comunitario del POI Energia.

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.

Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia ad una o più delle parti dell'Atto, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Atto stesso.

Articolo 14

Informazione e pubblicità

I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dall'Agenzia al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data", nonché a provvedere agli obblighi pubblicitari previsti dai regolamenti comunitari.

Articolo 15

Ulteriori Interventi

Con successivi Atti Integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si potrà procedere a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo indirizzando, a tal fine, gli ulteriori fondi statali, regionali, comunitari e privati che si rendessero disponibili.

Articolo 16

Disposizioni generali e finali

Il presente Atto Integrativo forma parte integrante e sostanziale dell'Accordo di programma quadro Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico richiamato nelle premesse cui si rinvia per quanto qui non espressamente previsto e modificato.

Il presente Atto integrativo è vincolante per tutti i Soggetti sottoscrittori e possono aderire allo stesso altri Soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione del relativo intervento previsto dal presente Atto secondo le procedure previste dalla delibera CIPE 14/2006.

L'adesione successiva determina i medesimi obblighi giuridici della sottoscrizione originale.

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Atto.

Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma quadro” e/o conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la Coesione economica ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 101/2013 citato in premessa si intende automaticamente recepita.

FIRMATO DIGITALMENTE

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Ludovica Agrò

Ministero dello Sviluppo Economico

Autorità di gestione

POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007/13

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione VIII “Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile”

La Dirigente Dott.ssa Simonetta Piezzo

Ministero della Difesa – Aeronautica Militare Italiana

Capo del 4° Reparto dello Stato Maggiore

Gen. B.A. Stefano Vito Salamida

Regione Campania

Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direttore Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

Avv. Giuseppe Carannante

Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

Dott. ssa Roberta Esposito

Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti con

l'Unione Europea del sistema regionale

Dott. Dario Gargiulo

Università degli Studi di Salerno

Rettore pro tempore

Prof. Aurelio Tommasetti